

TROPPI OSTACOLI  
(E QUALCHE AFFARE DI TROPPO)  
PER UN OBBLIGO DI LEGGE  
IL TESTO DELL'INTERROGAZIONE  
DELL'ONOREVOLE LUIGI CANCRINI  
CHE RAFFORZA L'INTERVENTO  
DI TUTELA DELL'ORDINE

## ASL E TIROCINI: INTERVENGA IL MINISTRO DELLA SALUTE

Premesso che:

- con la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente per oggetto l'Ordinamento della professione di psicologo, si stabilisce che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati dal Ministero dell'Università e Ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti
- nell'art. 8 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale si regolamentano le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, si specifica che i corsi hanno durata almeno quadriennale ed il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza
- gli allievi che frequentano le Scuole di Specializzazione in psicoterapia sono obbligati a svolgere uno specifico tirocinio formativo presso le strutture del Servizio Sanita-

rio Nazionale e, laddove il sistema di accreditamento è stato realizzato, anche presso le strutture private accreditate dalla Regione

- inoltre, i tirocinanti svolgono un'attività all'interno di tutte queste strutture supervisionata dai docenti delle scuole che rappresenta una risorsa importante per la struttura
- la Direttiva n. 2 del 1 agosto 2005 della Funzione Pubblica la quale effettua una ricognizione delle norme che regolano il tirocinio formativo e di orientamento esplicita che *"il tirocinio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro"* ma che le strutture *"potranno eventualmente valutare l'opportunità di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio provvedendo eventualmente ad individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio"*.

I sottoscritti interrogano il Ministro della Salute per sapere se è a conoscenza del fatto che:

- alcune ASL non accettano l'assicurazione che l'allievo già paga per proprio conto attraverso la scuola e pretendono l'assicurazione INAIL sugli infortuni, mentre la legge 626 sulla sicurezza dovrebbe riguardare solo i contratti di apprendistato e non i tirocini e che le medesime ASL pretendono anche che il tirocinante si sottoponga, a pagamento, alla visita medica, che può essere sostituita a tutti gli effetti da un'auto-certificazione

tuita a tutti gli effetti da un'auto-certificazione

- nel corso degli anni è accaduto che, dopo una iniziale disponibilità da parte delle ASL, alcune Aziende hanno iniziato a pretendere dalle scuole di specializzazione in psicoterapia un corrispettivo in denaro (o in prestazioni) per l'ospitalità dei loro tirocinanti e che il Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia dispone di un ampio dossier e di un numeroso elenco di casi riportati dalle scuole al proprio Coordinamento
- recentemente, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha segnalato tale situazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Università e Ricerca chiedendo il rispetto della normativa e la cessazione di ogni attività o iniziativa contraria alla stessa.

Tutto ciò valutato i sottoscritti chiedono:

quali interventi il Ministro della Salute intenda attuare, eventualmente attraverso la Conferenza Stato-Regioni, per risolvere questa situazione che non permette il rispetto delle specifiche convenzioni stipulate tra la ASL e le scuole di specializzazione, in considerazione del fatto che in psicoterapia il tirocinio, oltre ad essere obbligatorio per legge, assume una funzione strategica e di formazione, e che le ASL dovrebbero in ogni caso favorire lo svolgimento dei tirocini presso le loro strutture, escludendo dalle proposte di Convenzione qualsiasi forma di pagamento per il tirocinante. ■